



COMUNE DI ALBANELLA

(Provincia di Salerno)

www.comune.albanella.sa.it

ORDINANZA

N. 20 DEL 23-03-2020

Oggetto: Recepimento DPCM 22 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*", pubblicato sulla G.U. 23 febbraio 2020, n. 45.

VISTO il DPCM 8 marzo 2020 che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, all'art. 1 dispone, con decorrenza dall'8 marzo 2020, di "*evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza*".

VISTO il DPCM 9 marzo 2020 il quale, considerato che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea, ha esteso le misure di cui all'art. 1 del Dpcm 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale;

VISTO il DPCM 11 marzo 2020 con il quale sono state disposte ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio;

VISTA l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020;

VISTO il DPCM 22 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii. (T.U.E.L.).

ORDINA

1. In recepimento del DPCM del 22 marzo 2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sono adottate le seguenti misure:

- a) sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all'articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020;
- b) è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;**
- c) le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
- d) restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite;
- e) sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l'istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti;
- f) è sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza;
- g) sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l'attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;

2. Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

3. Le imprese le cui attività sono sospese per effetto della presente ordinanza completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.

Dalla data di efficacia delle disposizioni della presente ordinanza cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni della presente ordinanza, le misure di cui alle ordinanze n. 6/2020, 9/2020, 10/2020, 11/2020, 12/2020, 13/2020, 14/2020, 15/2020, 16/2020 e 17/2020;

La diffusione della presente Ordinanza alla cittadinanza, mediante:

1. la pubblicazione all'Albo Pretorio online e sul sito web istituzionale di questo Comune in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69;
2. l'esposizione del presente avviso presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali presenti sul territorio, ivi compresi ufficio postale ed ogni altra tipologia di attività aperta al pubblico, nonché la sua distribuzione mediante volantinaggio.
3. La presente ordinanza viene trasmessa al Responsabile dell'Area Tecnica e a quella Amministrativo-Contabile comunale e al Responsabile del Settore Pubblica Istruzione della Provincia di Salerno, al Dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo di Albanella, al Dirigente dell'Istituto Alberghiero Pirainesi; al Presidente della Giunta Regionale della Campania; alla Prefettura – U.T.G. di Salerno; alla Questura di Salerno; alla Locale Stazione dei Carabinieri; al Comando Provinciale della GdF; al Comando Polizia Locale; al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Salerno; al Nucleo di Protezione Civile comunale, alle associazioni ed alle organizzazioni di culto del territorio comunale.

INFORMA

- Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Regione Campania nel termine di 60 giorni dalla notifica della presente ordinanza, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notifica del presente atto.
- Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente Ordinanza comporta l'applicazione di quanto previsto dall'art. 650 del Codice Penale, ove il fatto non costituisca più grave reato.

IL SINDACO
Rosolino Bagini